

DELIBERA N. 132/10/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 66/09/DIT avviato nei confronti della società Intermatica S.p.A. per la violazione dell' art.71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e degli articolo 3, commi 3, e 4 della delibera 96/07/CONS, ai sensi dell'articolo 98, comma 16, del D. Lgs 259/2003

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 66/09//DIT del 1 dicembre 2009, notificato il 2 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Intermatica S.p.A. con sede legale in Roma via Montello, 30 e sede secondaria in Roma via G. Donizzetti,7, la violazione dell'art. 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, in combinato disposto con l'articolo 3 commi 3 e 4 della delibera n. 96/07/CONS, per la trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanza istruttorie;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

La società Intermatica S.p.A. ritiene che la contestazione dell'Autorità, sia ingiustificata per i seguenti motivi:

1) nel verbale di contestazione alla società Intermatica S.p.A. viene eccepita la mancata comunicazione dell'indirizzo internet relativo ai propri piani tariffari per la reperibilità delle informazioni commerciali e delle relative condizioni contrattuali all'indirizzo di posta elettronica pianitariffari@agcom.it, nonché la mancata pubblicazione sul proprio sito web dell'elenco delle offerte vigenti. Invero, l'art. 3, commi 3 e 4, della Delibera 96/07/CONS fa espresso riferimento ad operatori telefonici che svolgono "... un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale ed internazionale di numerazione...". È, quindi, una disposizione dettata al fine di consentire ai *consumatori* un adeguato confronto tra le offerte sul mercato.

2) La società Intermatica S.p.A., non ha il requisito dell'accessibilità al pubblico in relazione alle numerazioni 319 ed alle numerazioni geografiche. Il servizio "319", in fatti, in Italia non è ancora attivo. Conseguentemente tutte le chiamate in uscita dalla rete nazionale italiana, sia fissa che mobile, su tali numerazioni sono barrate. Non essendoci clienti attestati sulla rete, nessuna offerta di servizio al pubblico ed ai consumatori può essere imposta alla Intermatica S.p.A. che non ha l'obbligo di pubblicazione delle tariffe relative al traffico, perché inesistenti.

Anche durante l'accesso ispettivo effettuato in data 10 settembre 2009, le cui risultanze sono oggetto di apposito verbale registrato con prot. 6407/09/AGCOM del 23 settembre 2009, gli ispettori hanno dichiarato che "*sono state effettuate delle prove dal terminale mobile TIM (3496816523) messo a disposizione da Intermatica verso numerazioni 319 ed in particolare 3193269058, 3193260045, 3193269012, 3193269047 verificando che per tutti i numeri chiamati non viene data alcuna connessione*".

3) Quanto alle numerazioni geografiche, la società Intermatica S.p.A. non ha mai offerto al pubblico, né direttamente né indirettamente, tali numerazioni che utilizza invece solo per scopi interni, non avendo alcun cliente su tali numerazioni.

In merito alle interconnessioni in modalità IP, la società Intermatica S.p.A., con nota del 9 novembre 2009, ha significato che non sono attestati End User Voip direttamente connessi alla Centrale di commutazione,

4) Quanto alle numerazioni non geografiche 899, 892, 895, 894, 166, 199 e 800, la società Intermatica S.p.A. nella memoria prodotta ha specificato di non aver alcun contatto con soggetti qualificabili come "*consumatore*", intendendosi per tale, ai sensi della normativa, "*la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta*", ma si limita ad operare con altri operatori telefonici con transito sulla loro rete.

I. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di Intermatica S.p.A..

Le eccezioni sollevate dalla società Intermatica S.p.A. risultano accoglibili, avendo la stessa dimostrato di non fornire sul territorio nazionale servizi di comunicazione accessibili al pubblico, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui alla delibera 96/07/CONS, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della medesima delibera.

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del d. lgs. 259/2003;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento n. 66/09/DIT del 2009, avviato nei confronti della società Intermatica S.p.A. per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web: www.agcom.it.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Viola